

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. DI MARTINO FRANCESCO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A) PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. ED ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 535/1561PF09-10/SP/BLP DEL 21.7.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Di Martino Francesco Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Roberto Caponigro, Prof., Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALC. BORETTAZ FABIO;**  
- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALC. GEOGRAFO ALESSANDRO, SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” CANAVESE/MILAN DEL 25.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/TB del 29.9.2010)

La C.G.F., separato preliminarmente in due distinti appelli, il ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese di San Giusto Canavese (Torino) li respinge.  
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

**3) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/NOCERINA DEL 10.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda a €5.000,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BREMEC SUAREZ NICOLAS SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL’11.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 22 ottobre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete